

Come la Legge Finanziaria 2008 ha modificato le disposizioni in materia introdotte con un Decreto Legislativo solo un paio di anni prima



Modalità di contabilizzazione dei contratti di leasing finanziario

I contratti di leasing finanziario possono essere contabilizzati con il metodo patrimoniale o finanziario. Il D.Lgs. n. 38/05 aveva stabilito un principio in base al quale la deducibilità fiscale dei canoni di leasing finanziario è svincolata dal metodo di contabilizzazione patrimoniale o finanziario prescelto dal contribuente, ma la nuova disposizione, che ha effetto dal 1° gennaio 2008, prevede che il canone di locazione finanziaria sia deducibile solo per quanti utilizzano il metodo patrimoniale, imputando a conto economico i canoni periodici.

Si ritiene tuttavia opportuno evidenziare che il sistema patrimoniale, con particolare riferimento ai leasing immobiliari, comporta, in alcuni casi, una grave distorsione nella rappresentazione dei costi e ricavi in bilancio. Dal punto di vista fiscale infine, sarebbe quindi opportuno che il legislatore proceda a ripristinare la previsione normativa di cui al D.Lgs. 38/05, consentendo la piena deducibilità dei canoni di leasing a prescindere dal metodo di contabilizzazione adottato dal contribuente.

Si ritiene tuttavia opportuno evidenziare che il sistema patrimoniale, con particolare riferimento ai leasing immobiliari, comporta, in alcuni casi, una grave distorsione nella rappresentazione dei costi e ricavi in bilancio. Dal punto di vista fiscale infine, sarebbe quindi opportuno che il legislatore proceda a ripristinare la previsione normativa di cui al D.Lgs. 38/05, consentendo la piena deducibilità dei canoni di leasing a prescindere dal metodo di contabilizzazione adottato dal contribuente.

MARCO FIORETTI, *DOTTORE COMMERCIALISTA, REVISORE CONTABILE*

I contratti di leasing finanziario possono essere contabilizzati da parte dell'utilizzatore con due modalità alternative:

- metodo patrimoniale: l'utilizzatore iscrive a conto economico i canoni di leasing di competenza del periodo, riscontando il maxi canone iniziale. All'atto del riscatto contabilizza il bene nello stato patrimoniale per l'importo dovuto quale corrispettivo finale di riscatto. Su tale ammontare l'utilizzatore provvederà a conteggiare, successivamente al riscatto, gli ammortamenti;
- metodo finanziario: l'utilizzatore contabilizza nello stato patrimoniale delle immobilizzazioni materiali il bene acquisito in locazione, come se già fosse di proprietà, in

base alla prevalenza del principio della sostanza sulla forma; apposta nel passivo il debito verso la società di leasing; procede a contabilizzare il pagamento delle rate negli oneri finanziari per la parte degli interessi passivi e a riduzione del debito verso la società di leasing per quanto riguarda la quota capitale; procede a contabilizzare fra i costi gli ammortamenti calcolati sul costo del bene in leasing sostenuto da parte del concedente.

Il metodo patrimoniale è la formula abitualmente utilizzata nella prassi contabile italiana, influenzata ampiamente dalla precedente normativa fiscale che consentiva la deduzione dei canoni di leasing solo nel caso di contabilizzazione fra i costi.

Il Codice Civile, dopo la riforma contenuta nel D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, prevede ancora l'utilizzo del metodo patrimoniale, introducendo tuttavia l'obbligo (art. 2427, n. 22) di inserire in "Nota Integrativa" un apposito prospetto contenente i dati informativi di una ipotetica contabilizzazione secondo il metodo finanziario.

I principi contabili OIC

In merito alla questione in esame, il principio contabile OIC n. 1 del 25 ottobre 2004 al paragrafo 2 analizza le due modalità sopra descritte di trattamento del leasing, precisa che il metodo finanziario è quello previsto dai principi contabili internazionali (IAS 17), prende atto che il legislatore nel Codice Civile ha previsto l'applicazione del metodo patrimoniale, benché detto metodo non permetta una piena applicazione del principio della sostanza sulla forma.

Il principio contabile attribuisce sostanzialmente la scelta del legislatore civilistico a motivazioni di ordine fiscale, ovvero all'esigenza di mantenere ai fini civili il trattamento imposto dalla normativa fiscale.

Nell'ambito dell'OIC 16 (bilancio consolidato) il principio contabile afferma che, in considerazione della mancata rilevanza ai fini fiscali del bilancio consolidato e della importanza assoluta del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, deve essere applicato il metodo finanziario in quanto più idoneo a fornire una rappresentazione veritiera della situazione patrimoniale e finanziaria.

La giurisprudenza

Relativamente alla giurisprudenza sull'argomento in esame si segnala la sentenza di Cassazione, sez. Tributaria, del 26 maggio 2003, n. 8292, la quale per un caso specifico di una società che aveva applicato un sistema di contabilizzazione simile a quello finanziario afferma:

In definitiva, pur rappresentando il criterio utilizzato una sorta di anticipazione di quello sostanziale o finanziario seguito dagli IAS per i beni concessi in locazione finanziaria, tale criterio, anche se non espressamente riconosciuto dall'attuale sistema, non può considerarsi vietato né, tanto meno, dante luogo a plusvalenza tassabile.

Aspetti fiscali

Successivamente alla riforma del Codice Civile, avvenuta nel 2003, e dopo l'emissione dell'OIC 1, è entrato in vigore il D.Lgs. n. 38 del 28 febbraio 2005.

Tale normativa, introdotta allo scopo di prevedere le armonizzazioni necessarie per i soggetti obbligati all'adozione dei principi contabili internazionali, ha previsto (art. 11, comma 1):

Indipendentemente dai criteri di contabilizzazione, per l'impresa utilizzatrice è ammessa la deduzione dei canoni di locazione.

In sostanza, è stato affermato il nuovo principio in base al quale in ambito fiscale, a prescindere della specifica modalità di contabilizzazione adottata (metodo patrimoniale

o metodo finanziario) per i contratti di leasing, è comunque consentita la deduzione dei canoni di leasing di competenza anche se non iscritti in conto economico. Pertanto, l'utilizzatore che adotta il metodo finanziario contabilizza in bilancio, fra i costi, ammortamenti e interessi passivi, e in dichiarazione, previa compilazione di apposito prospetto di raccordo (quadro EC), deduce i canoni maturati.

È bene precisare che la normativa citata ha effetto per tutti i contribuenti, non solo quelli obbligati all'adozione dei principi contabili internazionali, in quanto ha provveduto opportunamente a modificare l'art. 102, comma 7, del TUIR e ha quindi valenza generale.

Le novità della Finanziaria 2008

La legge 244 del 24 dicembre 2007 (Legge finanziaria per il 2008) ha modificato radicalmente, dopo solo due anni, le disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 38 del 28 febbraio 2005. Il D.Lgs. n. 38 aveva infatti stabilito un principio in base al quale la deducibilità fiscale dei canoni di leasing finanziario è svincolata dal metodo di contabilizzazione patrimoniale o finanziario prescelto dal contribuente.

La nuova disposizione, che ha effetto dal 1° gennaio 2008, prevede invece che il canone di locazione finanziaria sia deducibile solo per quanti utilizzano il metodo patrimoniale, imputando a conto economico i canoni periodici. I contribuenti che redigono il bilancio sulla base dei principi contabili internazionali procederanno invece alla deduzione della quota interessi e della quota di ammortamento calcolata in base al metodo finanziario sul bene per il quale è stato stipulato il contratto di leasing.

È evidente che, per effetto della più lunga durata del periodo di ammortamento rispetto alla durata del contratto di leasing, con la nuova normativa i soggetti che utilizzano il metodo finanziario saranno penalizzati da una deduzione del costo del bene in leasing su un periodo maggiore.

Conclusioni

In sintesi si può notare che:

- dottrina e giurisprudenza sono concordi nell'affermare che il metodo finanziario consente una rappresentazione più veritiera della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'azienda;
- la normativa fiscale del D.Lgs. n. 38/05 autorizzava i contribuenti a optare liberamente per il criterio contabile preferito, che dal punto di vista fiscale era pertanto neutrale. La nuova normativa fiscale, in vigore dal 1° gennaio 2008, consente la deduzione integrale dei canoni di leasing solo ai contribuenti che utilizzano il metodo patrimoniale;
- la normativa civilistica ricalca le disposizioni fiscali che prevedevano l'utilizzo del metodo patrimoniale (ad eccezione del caso delle imprese tenute alla redazione del bilancio secondo i principi contabili internazionali).

Si ritiene tuttavia opportuno evidenziare che il sistema patrimoniale, con particolare riferimento ai leasing immobiliari, comporta in alcuni casi una grave distorsione nella rappresentazione dei costi e ricavi in bilancio. È evidente infatti che i fabbricati, tranne eccezioni particolari, hanno

una vita economica utile di gran lunga superiore alla durata della maggior parte dei contratti di leasing.

Si consideri ad esempio il caso di una palazzina uffici di nuova costruzione, per la quale si può ipotizzare ragionevolmente una residua possibilità di utilizzo di 40 anni, per la quale viene stipulato un contratto di leasing di 18 anni: utilizzando il metodo patrimoniale si verificherebbe una concentrazione anomala di costi nei primi 18 anni di utilizzo del bene, che non corrisponde a una corretta rappresentazione contabile del depauperamento connesso all'uso del patrimonio aziendale. In casi simili a quello considerato si potrebbe pertanto ipotizzare una deroga al criterio civilistico che prevede l'utilizzo del metodo patrimoniale, optando per il metodo finanziario, con conseguente contabilizzazione fra i costi degli ammortamenti del cespite condotto in locazione finanziaria, stanziati in base a uno schema che rifletta l'effettiva residua possibilità di utilizzazione del bene.

D'altronde, tale deroga sarebbe consentita dall'art. 2423 4 del Codice Civile che recita:

Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione

patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.

È evidente tuttavia che una tale procedura, per le imprese che non sono soggette ai principi contabili internazionali, potrebbe essere considerata censurabile da parte degli organi preposti alle revisioni in quanto comporta una deroga di ampia portata ai criteri di redazione del bilancio previsti dal Codice Civile. In ogni caso i contribuenti che adottano tale procedimento, ai fini fiscali, per effetto della modifica normativa introdotta dalla legge finanziaria per l'anno 2008, sicuramente non possono beneficiare della deduzione integrale del canone di leasing.

Rimane quindi auspicabile un'urgente revisione della normativa civilistica, anche allo scopo di recepire la direttiva 51/2003 CE, consentendo espressamente a tutte le società di capitali, anche a quelle di minori dimensioni, l'utilizzo del metodo finanziario per la contabilizzazione dei contratti di locazione finanziaria.

Dal punto di vista fiscale infine, sarebbe sicuramente opportuno che il legislatore proceda a ripristinare la previsione normativa di cui al D.Lgs. 38/05, consentendo la piena deducibilità dei canoni di leasing a prescindere dal metodo di contabilizzazione adottato dal contribuente. □

Manufuture-IT, l'industria manifatturiera italiana studia il futuro

L'industria italiana costruttrice di beni strumentali si è riunita a Milano per l'edizione 2008 della "Conferenza nazionale di Manufuture-IT", la piattaforma tecnologica creata per sviluppare una coordinata attività di studio delle principali tematiche di interesse per le imprese del settore in materia di ricerca a sviluppo.

I beni strumentali sono il primo prodotto italiano di media-alta tecnologia e al tempo stesso una tecnologia abilitante per tutti gli altri settori del manifatturiero.

L'industria italiana del bene strumentale rappresenta uno dei settori strategici per l'intero sistema economico del Paese, con 3000 imprese, 170.000 addetti e un fatturato che nel 2006 si è attestato a 34 miliardi di euro, pari al 2,3% del prodotto interno lordo nazionale.

Da tale settore dipende quello manifatturiero, che costituisce la parte portante del sistema economico sia per l'Italia che per l'Europa. In Italia è costituito da più di 500.000 imprese, dà lavoro a 4,5 milioni di persone, genera un fatturato pari a 851 miliardi di euro e un valore aggiunto di 206 miliardi di euro. In Europa è costituito da più di 2 milioni di imprese, dà lavoro direttamente a più di 32 milioni di persone, ha un fatturato di 6000 miliardi di euro e valore aggiunto di oltre 1500 miliardi di euro.

La piattaforma tecnologica Manufuture-IT, correlata con Manufuture Europa e guidata da Federmacchine, si pone come principale obiettivo quello di definire le strategie di ricerca, innovazione e formazione che permettano alle imprese manifatturiere di imporsi sul mercato globale in modo competitivo. Tale scopo è perseguito mediante lo sviluppo di servizi, prodotti, processi e modelli di business ad alto valore aggiunto, investendo anche nella crescita sostenibile, in nuove elevate competenze professionali e in una migliore qualità di vita.

